



Decisione/0037/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0021/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente (Relatore)
Giammaria Camici - Componente
Andrea Giordano - Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1827/1071pf25-26 GC/PG/ep del 22 luglio 2026 e depositato il 23 luglio 2026 nei confronti del sig. Ulisse Savini nonché della società Imolese Calcio 1919 SSD a rl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 827/1071pf25-26 GC/PG/ep del 22 luglio 2026 e depositato il 23 luglio 2026 rl nei confronti di:

- 1) Ulisse Savini, all'epoca dei fatti amministratore unico munito dei poteri di rappresentanza della società Imolese Calcio 1919 S.S.D. a r.l., per rispondere della violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dall'art 94 ter, comma 2, delle NOIF, per avere lo stesso fatto in modo che la società Imolese Calcio 1919 S.S.D. a r.l. non provvedesse a depositare presso la competente articolazione della Lega Nazionale Dilettanti il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con il calciatore sig. Riccardo Gasperini il 23.11.2024;
- 2) Imolese Calcio 1919 S.S.D. a r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Ulisse Savini così come descritti nei precedenti capi di incolpazione

L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Ulisse Savini hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l'Avv. Daniele Labianca in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Luca Greco in rappresentanza del sig. Ulisse Savini, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Ulisse Savini la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

IL RELATORE
Amedeo Citarella

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 3 settembre 2026.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai